

L'IRPEF

Introduzione

Buon giorno, mi chiamo Simone Maria d'Arcangelo e sono un Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma specializzato in diritto tributario e societario con particolare attenzione alle tematiche internazionali.

In questa lezione parleremo degli elementi essenziali dell'IRPEF così come regolata dal D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per imparare a conoscere i soggetti passivi, le tipologie di reddito, i presupposti applicativi e le eventuali esenzioni.

In questo percorso, ci soffermeremo in particolare su:

- natura e caratteristiche peculiari dell'imposta
- presupposti e soggetti passivi
- base imponibile
- criteri di determinazione

- regimi speciali

Natura e caratteristiche dell'IRPEF

Preliminarmente, è opportuno soffermarsi sulle caratteristiche peculiari dell'IRPEF, **imposta sul reddito** direttamente commisurata alla capacità contributiva del soggetto passivo i cui presupposti impositivi sono:

- il possesso di un reddito

- la materializzazione di questo reddito in denaro o in natura
- l'appartenenza del reddito ad una categoria prevista dal Tuir

I redditi "in natura" devono essere "quantificati" e, a tal fine, soccorre l'articolo 9 del TUIR prevedendo la valutazione al «valore normale», ovvero il prezzo di mercato dei beni per la individuazione del quale occorre prendere a riferimento, ove possibile, i listini, le tariffe e gli sconti in uso presso il soggetto che ha fornito i beni o i servizi.

Assumono rilevanza ai fini IRPEF solo i redditi tassativamente indicati nel Testo Unico, senza ipotesi residuali. (Articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Stante la natura di "imposta personale", la situazione personale e familiare del contribuente assume grande rilievo e, a tal fine, sono previsti meccanismi di detrazioni:

- per carichi familiari (detrazioni per familiari a carico)
- e per natura dell'attività esercitata (detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per lavoro autonomo)
- integrati dalla previsione deduzioni (deduzioni per assegni di mantenimento, contributi obbligatori, ecc.)
- e detrazioni (detrazione spese sanitarie, detrazione spese funerarie, ecc.) di oneri e spese a carico del contribuente

In ossequio al principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, l'IRPEF opera come un'imposta progressiva per scaglioni di reddito, il che significa che aumenta in maniera più che proporzionale all'aumentare del reddito e, in funzione, di specifiche classi ("scaglioni") di reddito.

L'IRPEF è dovuta per singolo "esercizio di imposta", che coincide con l'anno solare.

I Soggetti passivi

Sono soggetti passivi di imposta:

- le persone fisiche
- i residenti e non residenti nel territorio dello Stato

In particolare, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori "a fiscalità privilegiata".

La nozione di residenza fiscale è fondamentale ai fini dell'applicazione dell'IRPEF posto che, se da un lato cittadinanza, età, sesso o stato civile del contribuente non rilevano, dall'altro l'IRPEF è fortemente influenzata dallo "STATUS" di residente fiscale.

L'imposta, infatti, si applica diversamente a seconda che il contribuente possa essere considerato o meno fiscalmente residente in Italia colpendo:

- per i residenti tutti i redditi ovunque prodotti (*world wide taxation principle*)
- per i non residenti solo i redditi prodotti in Italia

La residenza fiscale

Ai fini fiscali si considerano soggetti residenti i contribuenti che per la maggior parte del periodo di imposta sono stati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente
- domicilio nel territorio dello Stato

- residenza nel territorio dello Stato

I tre requisiti, alternativi fra loro, devono essere rispettati per la maggior parte del periodo di imposta che, ai sensi dell'articolo 7 del Tuir, è individuato nell'anno solare.

Sono considerati residenti i soggetti che si sono trovati in una delle condizioni indicate sopra per almeno 183 giorni in un anno (184 giorni negli anni bisestili).

Può verificarsi il caso di variazioni che si sono susseguite nel corso dell'anno: in questa ipotesi non occorre che il periodo sia continuativo.

Le categorie reddituali

L'articolo 6 del Tuir richiede che i redditi, affinché assumano rilevanza ai fini IRPEF, appartengano ad una delle seguenti categorie:

- fondiari
- di capitale
- di lavoro dipendente
- di lavoro autonomo
- di impresa
- diversi

Trattasi di un elenco ESAUSTIVO di talchè eventuali fattispecie che non trovassero allocazione in una delle categorie sopra menzionate non saranno attratte a tassazione.

Devono intendersi ricompresi, se in essi classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale.

I redditi esclusi dalla tassazione

L'art. 3 del TUIR esclude espressamente dal novero dei redditi che rientrano nel campo di applicazione dell'IRPEF:

- gli assegni spettanti al coniuge risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria in conseguenza di separazione legale o cessazione degli effetti civili del matrimonio se:
 1. destinati al mantenimento dei figli
 2. corrisposti "una tantum" / non periodici

- gli assegni di maternità e assegni familiari
- il reddito di cittadinanza previsto dall'articolo 3, comma IV, del D. L. n. 4 del 2019
- le indennità corrisposte a titolo di risarcimento danni per una perdita patrimoniale (c.d. "danno emergente"), mentre gli importi percepiti a titolo di risarcimento di un danno consistente nella perdita di redditi (c.d. "lucro cessante") saranno comunque imponibili
- pensioni di guerra
- alcune borse di studio
- compensi componenti seggi elettorali per le consultazioni politiche

La determinazione dell'imposta dovuta

Il reddito complessivo è rappresentato dalla sommatoria di tutti i redditi netti delle categorie reddituali determinati secondo le regole specifiche previste per ciascuna categoria reddituale.

Prima di arrivare alla determinazione del reddito imponibile è pertanto necessario determinare i redditi derivati da ciascuna categoria.

Per giungere dal reddito complessivo al reddito imponibile occorrerà considerare:

1. gli oneri deducibili
2. le eventuali perdite derivanti da attività di impresa in contabilità ordinaria

Al reddito imponibile vengono quindi applicate le aliquote progressive per scaglioni, ottenendo l'imposta lorda.

In presenza di fattispecie tassativamente previste dalla legge (familiari a carico, svolgimento attività di lavoro dipendente e/o autonomo, specifici oneri) è possibile fruire di detrazioni che vanno a ridurre l'imposta lorda, dando origine all'imposta netta.

Nella maggior parte dei casi la percentuale è pari al 19% dell'onere sostenuto (interessi su mutui per l'acquisto dell'abitazione principale, spese sanitarie, premi assicurativi, spese funebri, ecc.). Ci sono tuttavia casi (spese recupero edilizio, bonus facciate o il superbonus del 110%) per i quali la percentuale di detraibilità è fissata in misura superiore.

Le detrazioni operano fino a concorrenza dell'imposta dovuta e non possono mai dare luogo a "crediti" rimborsabili.

L'imposta dovuta

Dall'imposta netta si detraggono poi i crediti di imposta, le ritenute subite sui redditi che concorrono alla formazione del reddito imponibile e gli acconti versati in autoliquidazione, ottenendo l'imposta che deve essere versata.

Redditi da lavoro dipendente

Questa categoria comprende le retribuzioni, in qualsiasi forma, in denaro o in natura (“fringe benefits”), percepite dai titolari di un rapporto di lavoro subordinato, pensioni ed assegni ad esse equiparate.

Rientrano in questa categoria reddituale anche le liberalità ed i rimborsi spese, eccezion fatta per i rimborsi spese per trasferte e trasferimenti, rimborsi spese anticipate dal dipendente per conto del datore di lavoro.

Redditi da lavoro autonomo

Redditi derivante dall’esercizio abituale di attività artistiche o intellettuali svolte senza vincolo di subordinazione, in forma individuale o in forma associata.

Si determinano come differenza fra compensi “percepiti” e costi “sostenuti” nel periodo di imposta (integralmente o parzialmente deducibili in funzione di specifiche norme di legge e nel rispetto dell’inerenza all’attività svolta).

In funzione dell’ammontare dei compensi percepiti è possibile determinare il reddito con il criterio analitico o, se inferiore ad Euro 65.000, con il criterio forfetario, che prescinde dalla differenza fra ricavi e costi, applicando una percentuale di abbattimento forfetario (che varia in funzione della natura dell’attività esercitata) ai ricavi.

Redditi fondiari

Derivano dalla proprietà e/o altro diritto reale di fabbricati e terreni situati in Italia.

Assume rilevanza il maggiore fra rendita catastale rivalutata del 5% e canone di locazione ridotto di una percentuale forfetaria del 5%.

Sono previste specifiche disposizioni agevolative:

- per “immobili di interesse storico artistico (il reddito da confrontare con la rendita catastale rivalutata viene ridotto al 50%)
- per l’abitazione principale (per la quale viene riconosciuta una deduzione di ammontare pari alla rendita catastale)
- e per talune tipologie di unità immobiliari destinati a fini abitativi (per le quali è possibile optare per una imposta sostitutiva “cedolare secca” in luogo della tassazione ordinaria)

I redditi fondiari concorrono alla determinazione del reddito imponibile secondo il principio di cassa e, in alcuni casi, anche secondo il principio della competenza.

I redditi dei terreni si dividono in “reddito dominicale” (che rappresenta il valore imputabile al proprietario o al titolare di altro diritto reale) e “reddito agrario” (che rappresenta la redditività del terreno e viene imputato a chi lo coltiva).

Redditi di impresa

Redditi derivanti dall'esercizio di attività propriamente commerciali (Articolo 2195 del Codice Civile) cui vengono aggiunte altre, per esplicita previsione di legge (allevamento, se il reddito eccede quello normalmente ritraibile dal fondo, produzione e vendita di prodotti agricoli, acquacultura, sfruttamento di miniere, cave e torbiere, alcune tipologie di prestazioni di servizi).

Per la determinazione del "reddito di impresa" si parte dal risultato contabile della gestione (ricavi - costi dell'esercizio) e si apportano alcune variazioni "fiscali".

I componenti reddituali positivi e negativi assumono rilevanza in base al principio della competenza.

Redditi da capitale

Sono redditi da capitale i proventi in denaro e/o in natura che derivano dall'impiego di denaro percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, al di fuori di attività commerciali.

Se il percettore è una persona fisica fiscalmente residente all'estero troveranno applicazione le eventuali disposizioni convenzionali esistenti.

La norma di riferimento è l'articolo 44 del DPR 917 che non fornisce una definizione di tale categoria, limitandosi alla elencazione di una serie di casistiche (dividendi, interessi proventi finanziari diversi, rendite, ecc.).

I redditi di capitale prodotti all'estero vengono tassati secondo modalità differenti a seconda che nella riscossione intervenga o meno un intermediario autorizzato. Nel primo caso verrà applicata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta (senza necessità di far concorrere tali redditi alla determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della progressività), mentre nel secondo caso il percettore dovrà dichiarare questi redditi nella propria dichiarazione annuale avvalendosi, eventualmente, del regime sostitutivo.

NB: Se questi redditi sono percepiti all'interno di attività commerciali perdono la loro qualifica di "redditi da capitale" e vengono attratti nella sfera del "reddito di impresa".

Redditi diversi

I redditi diversi rappresentano una categoria "residuale" la cui disciplina è contenuta negli articoli 67 e seguenti del TUIR.

Rientrano in questa categoria le plusvalenze derivanti da cessioni di:

- immobili
- terreni
- aree edificabili
- attività finanziarie

La plusvalenza tassabile è ottenuta come differenza fra il corrispettivo "percepito" ed il costo di acquisto fiscalmente riconosciuto del bene oggetto di compravendita secondo un "criterio di cassa".

Vi rientrano anche i redditi derivanti da:

- attività di lavoro autonomo non esercitati abitualmente
- attività di impresa non esercitati abitualmente

- immobili non determinabili

Addizionali comunale regionale IRPEF

Prima di concludere, vale la pena fare un rapido cenno anche alle “addizionali IRPEF” e, segnatamente:

- all’“addizionale comunale” (determinata applicando l’aliquota dello 0,8% eventualmente aumentata dello 0,3% in caso di mancato rispetto del patto di stabilità)

- all’addizionale regionale” (determinata applicando l’aliquota dell’1,23% o eventualmente quella maggiore determinata dalla Regione che comunque non può essere superiore al 3,33%)

In entrambi casi si parla di imposte “proporzionali” e non “progressive”.

La base imponibile è rappresentata, per entrambe le addizionali, dal reddito complessivo lordo così come determinato ai fini IRPEF.

I redditi domestici dei “non residenti”

I “non residenti” sono assoggettati ad imposizione in Italia limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

L’articolo 23 del Tuir individua i seguenti criteri di collegamento tra le diverse tipologie di reddito ed il luogo di produzione dello stesso:

1. il luogo in cui è posto il bene che produce il reddito:

- i redditi fondiari

2. il luogo di svolgimento dell’attività;

- redditi di lavoro dipendente compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50
- redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato
- redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni
- i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:

- 1) delle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute
- 2) delle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti
- 3) dei redditi derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati

3. la residenza del soggetto che eroga il reddito (redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali)

Si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

1. le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto
2. i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) ed l) del comma 1 dell'art. 47 (50)
3. i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
4. i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato

I redditi esteri dei "residenti"

L'articolo 163 del TUIR disciplina esplicitamente il "divieto della doppia imposizione", stabilendo che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

Con riferimento alla medesima manifestazione reddituale è vietato applicare due volte la stessa imposta, sia nei confronti dello stesso soggetto, sia nei confronti di soggetti diversi.

Onde evitare che l'applicazione del "world wide taxation principle" – che si ricorda impone a tutti i residenti di sottoporre a tassazione in Italia tutti i redditi a prescindere dal luogo ove gli stessi siano stati prodotti – generi ipotesi di doppia tassazione del reddito – in Italia e nel Paese in cui il reddito è stato prodotto – sono stati previsti due meccanismi: il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero previsto dall'articolo 165 del TUIR e le disposizioni previste nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Credito di imposta per le imposte pagate all'estero

L'art. 165 del T.U. riconosce al soggetto residente un credito di imposta per le imposte pagate all'estero **in via definitiva** (la definitività deve realizzarsi entro il termine per la dichiarazione dei redditi annuale in cui il credito d'imposta viene recuperato).

Il credito d'imposta viene riconosciuto nel limite dell'IRPEF assolta in Italia su quello stesso reddito estero.

Dal punto di vista pratico, pertanto, il credito non è pari alle imposte assolte all'estero, rendendosi necessario moltiplicare l'IRPEF complessiva per il rapporto tra il reddito prodotto all'estero e il reddito complessivo del contribuente, diminuito da eventuali perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in deduzione.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Articolo 75 del DPR 600/73 (*Accordi internazionali*): Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Articolo 165 del DPR 917/86: Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

Conclusioni

Bene, in questa lezione abbiamo esaminato le principali caratteristiche dell'IRPEF così come disciplinata da D.P.R. 917/86.

Ci siamo concentrati, in particolare, sui soggetti passivi, sulle categorie reddituali e sulle modalità di determinazione dell'imposta.

Abbiamo altresì parlato delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

Per concludere, è stato fatto un rapido cenno delle diverse modalità di tassazione previste per i soggetti residenti e non residenti, chiarendo cosa debba intendersi per "residenza fiscale" ed evidenziando i rapporti intercorrenti fra normativa domestica e convenzioni internazionali.

Grazie per l'attenzione e per aver partecipato!